

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 576/P

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
ZEDDA

il 4 novembre 2013

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2014)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge finanziaria è composto da 7 articoli, compresi quelli relativi alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore e si struttura secondo cinque assi portanti:

- 1) aspetti finanziari;
- 2) agevolazioni ai fini IVA nel settore della nautica;
- 3) interventi nel settore sociale e del lavoro;
- 4) semplificazione amministrativa e contenimento della spesa;
- 5) autorizzazioni di spesa.

L'ARTICOLO 1 reca le disposizioni di carattere finanziario e istituzionale. I commi da 1 a 6, sotto meglio specificati, si rendono indispensabili per l'avvio delle attività correlate all'armonizzazione dei sistemi contabili da applicarsi per effetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 a tutte le regioni e province autonome, anche al fine di addivenire al consolidato della spesa pubblica nazionale. L'anno 2014 è fondamentale per sperimentare le correlate attività che, come noto, entreranno a regime il 1° gennaio 2015. In sintesi si dovrà addivenire a un bilancio per missioni e programmi, questi ultimi oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale, e a una contabilità finanziaria che si rapporta alla contabilità economico-patrimoniale prevedendo stanziamenti sulla base del loro effettivo utilizzo (competenza finanziaria potenziata).

Comma 1 - recepisce il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in ordine alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi. Attività, questa, fondamentale e propedeutica per la rappresentazione in bilancio delle effettive obbligazioni assunte dall'Amministrazione regionale e anche per l'elaborazione nel 2015 del nuovo bilancio.

Comma 2 - esplicita la definizione e i contenuti della revisione dei residui attivi e passivi.

Comma 3 - descrive gli adempimenti, a carico dei centri di responsabilità, conseguenti la revisione, di cui al comma 1, dei residui attivi e passivi.

Comma 4 - prevede la riallocazione dei residui in ragione dell'annualità di scadenza, secondo gli schemi di cui al comma 5.

Comma 5 - prevede il termine di novanta giorni dall'approvazione della presente legge e definisce i criteri per la riproposizione, a cura dei rispettivi assessorati di spesa, degli stanziamenti di competenza del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria potenziata e secondo gli schemi di bilancio e classifica ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Comma 6 - individua l'attività di cui ai precedenti commi quale elemento di valutazione, per il conseguimento del trattamento di risultato, dei dirigenti e impegna la Giunta regionale a definire i relativi criteri e le modalità di attuazione.

Comma 7 - definisce lo stanziamento iscritto in bilancio, correlato a spese determinate e quantificate con specifiche autorizzazioni di spesa, come misura massima del contributo o del trasferimento da erogarsi a favore di soggetti pubblici e/o privati. Scopo della norma è quello di evitare il ricorso da parte dei terzi beneficiari, con aggravio di oneri a carico dell'Amministrazione regionale, nel caso in cui la stessa, prioritariamente per ragioni legate al rispetto del patto di stabilità interno, non sia in grado di garantire l'erogazione di quanto disposto con l'autorizzazione di legge.

Comma 8 - determina gli importi dei fondi per nuovi oneri legislativi. Risultano stanziati esclusivamente quelli destinati al cofinanziamento regionale per la nuova programmazione 2014-2020.

Commi 9 e 10 - richiamano rispettivamente:

- la tabella C per la definizione delle autorizzazioni di spesa che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione;
- la tabella D per la definizione delle autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento o decremento rispetto agli importi fissati dalle rispettive leggi.

Comma 11 - dispone che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, le autorizzazioni di spesa, per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione, sono determinate, per gli anni 2014-2016, nella misura indicata nel correlato capitolo di spesa riportato nell'allegato tecnico di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, ferma restando per esse la possibilità di essere oggetto di variazioni compensative.

Comma 12 - al fine di fornire dati utili e significativi, per una maggior valutazione degli interventi di cui agli atti sottoelencati, il comma stabilisce il termine di consegna, successivo alla data di presentazione al Consiglio regionale della manovra finanziaria, degli atti relativi alla relazione sullo stato e sui costi dell'organizzazione regionale; allo stato di attuazione della spesa sanitaria; allo stato di attuazione del fondo unico per le agevolazioni alle imprese; al rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile; allo stato di attuazione dei fondi rotazione e assimilati; nonché attuazione dei programmi comunitari e programmi integrati d'area.

Comma 13 - prevede che, anche ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 8 del 2011 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) confluisce, dall'anno 2014, nello stanziamento destinato al funzionamento del Consiglio regionale.

Comma 14 - la norma consente, nelle more della revisione della convenzione quadro che regola i rapporti tra l'Amministrazione regionale e gli organismi in house, di dare copertura a quelle attività non riconducibili all'affidamento di specifici programmi e svolte non solo dalla società finanziaria in house SFIRS Spa, ma anche dalla società in house BIC Sardegna Spa.

Commi 15 e 16 - fanno confluire nel fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 (Fondo unico enti locali), i trasferimenti iscritti in appositi capitoli di spesa concernenti il finanziamento per la mobilità del personale delle ex comunità montane e le spettanze sulle accise sull'energia elettrica.

Comma 17 - prevede la modifica del concetto di compensazione con il concetto di detrazione. L'introduzione di tale modifica consente, fermo restando il conseguimento del risultato, di alleggerire il plafond dei pagamenti imposto dal patto di stabilità interno.

Comma 18 - la disposizione di utilizzo delle risorse ivi richiamata consente di anticipare i tempi di realizzazione degli interventi inclusi nella nuova programmazione comunitaria ovviando alla criticità connessa al fatto che i programmi operativi sono spesso approvati dalla Commissione europea con grave ritardo. Situazione che pare paventarsi anche per la programmazione 2014-2020 considerato che non è stato ancora definitivamente approvato il corpus regolamentare. La norma si basa sul fatto che le spese comunitarie sono ammissibili dal 1° gennaio 2014.

L'ARTICOLO 2 reca interventi agevolativi a favore del settore della nautica.

Commi 1, 2 e 3 - individuano la possibilità di istituire, all'interno della categoria generale delle strutture ricettive, una nuova tipologia di strutture ricettive appositamente attrezzate per la sosta in acqua delle unità da diporto e per il pernottamento dei turisti all'interno di esse. In tal modo si ottiene l'abbattimento del costo dell'IVA che passa dal 22 per cento al 10 per cento.

L'ARTICOLO 3 reca interventi nel settore sociale e del lavoro che, anche per il 2014, rappresentano il proseguimento di azioni già avviate con le precedenti manovre finanziarie, come ad esempio il finanziamento del fondo regionale per la non autosufficienza e le misure volte a favorire l'inclusione sociale.

Comma 1 - l'autorizzazione pluriennale della spesa per il finanziamento degli interventi previsti dal fondo per la non autosufficienza consente l'ottimizzazione della spesa e la costanza delle prestazioni sociali a favore dei soggetti beneficiari degli interventi.

In tal modo, oltre a garantire una semplificazione degli atti gestori e dare certezza dei tempi e delle modalità di erogazione dei finanziamenti, si potenzia la capacità di controllo anch'essa finalizzata a garantire un'erogazione puntuale e prioritaria da parte dei comuni.

L'Amministrazione regionale provvede, annualmente, a una verifica dell'effettivo utilizzo dei finanziamenti.

È definita, nell'importo di euro 617.310.000 in ragione di euro 202.770.000 per ciascuno degli anni 2014-15-16, la dotazione complessiva del Fondo regionale per la non autosufficienza, da integrarsi con le risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza, che tra l'altro comprende interventi quali:

- sostegno alle famiglie che assistono anziani non autosufficienti, finanziamento per le cure domiciliari sanitarie (ADI);
- programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità;
- rifinanziamento del programma "Ritornare a casa";
- sussidi a favore di persone affette da particolari patologie, quali talassemici, linfopatici, emofilici, nefropatici e persone affette da patologie psichiatriche, e contributi per il trasporto dei disabili.

Comma 2 - autorizza, con carattere permanente, la prosecuzione del programma a favore di giovani dimessi da strutture residenziali (legge regionale n. 4 del 2006).

Comma 3 - la proposta di abrogazione dei commi 15 e 16 della legge regionale n. 15 del 1992, recante nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna, è legata all'evoluzione normativa degli assetti organizzativi dell'Amministrazione regionale (legge regionale n. 31 del 1998) e in particolare delle aziende sanitarie locali (legge regiona-

le n. 10 del 2006). Infatti, nel nuovo assetto istituzionale, le aziende sanitarie hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione. Pertanto non si ravvisano più le condizioni previste dai su richiamati articoli per una gestione del ricorso in capo all'Amministrazione regionale.

Comma 4 - prosegue la politica rivolta alle famiglie mediante il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'importo di euro 5 milioni.

Comma 5 - il fondo per l'occupazione, di cui all'UPB S06.06.004 è finalizzato a un programma straordinario per il lavoro che, se da un lato consente ancora la salvaguardia delle emergenze occupazionali, è prioritariamente indirizzato alle politiche attive occupazionali e del lavoro, in particolare per quelle giovanili e femminili. Il fondo verrà concertato con le parti sociali e ha uno stanziamento di euro 45 milioni. Prevede altresì l'anticipazione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l'INPS.

L'ARTICOLO 4 reca interventi di semplificazione e contenimento della spesa.

Comma 1 - al fine di contenere, secondo i limiti di spesa stabiliti dalle disposizioni statali che costituiscono principi inderogabili per le pubbliche amministrazioni, e nel contempo razionalizzare le spese destinate a studi e consulenze si stabilisce che le stesse trovino imputazione in specifico capitolo di bilancio, evitando, in tal modo, il proliferare delle stesse su svariati capitoli di bilancio.

Comma 2 - prevede la riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione di enti, società in house e società a totale partecipazione regionale, sino ad un massimo di tre unità.

Comma 3 - la norma trae origine dal fatto che l'aggravio delle competenze e delle correlate responsabilità in capo al datore di lavoro, nominato, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, responsabile in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, necessitano di una gestione unitaria e coordinata in capo allo stesso datore di lavoro. Si consegue tale finalità facendo confluire in un unico fondo le risorse sinora allocate in capo ai vari centri di responsabilità, come individuati dalla legge regionale n. 37 del 1998, e nel contempo attribuendo la competenza all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'attività formativa finora coordinata dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Comma 4 - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, contenente disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare all'interno dell'azienda il servizio di prevenzione e protezione (SPP), la cui attività è finalizzata alla prevenzione e alla protezione dai rischi professionali dei lavoratori, e di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). I compiti assegnati dalla legge al predetto servizio, che non si configura necessariamente come articolazione organizzativa, rappresentano il presupposto per un'effettiva attuazione degli onerosi obblighi posti dalla legge in capo al datore di lavoro sul quale gravano rilevanti responsabilità, amministrative e penali in caso di inadempimento. Il responsabile (RSPP) e gli addetti (ASPP) del servizio prevenzione e protezione devono possedere le capacità e i requisiti professionali previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo in argomento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative che vi si svolgono. Il SPP deve essere coordinato da un responsabile (RSPP) la cui designazione costituisce un obbligo tassativo non delegabile da parte del datore di lavoro e gli ASPP devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 32 del medesimo decreto.

Finora il datore di lavoro si è avvalso di personale esterno all'Amministrazione regionale con incarichi a termine che non solo non consentono di garantire la continuità del servizio in termini di co-

noscenze ed esperienza acquisite in ambito regionale, ma comportano, altresì, un onere economico non indifferente.

L'Amministrazione regionale si sta da tempo adoperando per rendere possibile l'organizzazione interna del SPP previsto dalla legge, con un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con un congruo numero di addetti (ASPP) individuati tra il personale interno alla propria organizzazione. Il raggiungimento di questo obiettivo oltre a garantire la necessaria continuità del servizio, consentirebbe, soprattutto, di diminuire in maniera rilevante l'entità della spesa.

Considerati la complessità dei compiti (i siti regionali sono circa 180 e i dipendenti circa 4.500) e le conseguenti responsabilità poste in capo al RSPP e agli ASPP si rende necessario riconoscere la loro specifica posizione, come la legge stessa prevede, anche in relazione al riconoscimento di una idonea retribuzione di posizione.

La norma, pertanto, riconosce al RSPP interno all'Amministrazione regionale un'indennità rapportata alla posizione mensile massima prevista per il coordinamento di unità organizzative (responsabili di settore) e agli ASPP interni all'Amministrazione regionale alla retribuzione di posizione mensile minima prevista per l'alta professionalità.

Comma 5 - prevede che, ai fini della semplificazione amministrativa in materia di controllo, le variazioni di bilancio, che interessano il recepimento di entrate a destinazione vincolata (quali a esempio assegnazioni specifiche per progetti e/o programmi di spesa assegnati dalla stessa Amministrazione regionale), siano trasmesse agli organi di controllo competenti solo per conoscenza. La norma consente in tal modo di evitare l'appesantimento del controllo causato dall'approvazione di atti ovvi da parte della Giunta regionale.

Comma 6 - ai fini del contenimento della spesa e di uniformare il trattamento economico del comparto viene soppresso il comma 4, dell'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17, che, con riferimento alle disposizioni in materia di proroga di termini e di trattamento di diaria per missioni e trasferte, aveva individuato una diversa disciplina per il personale delle agenzie LAORE Sardegna e ARGEA.

Comma 7 - delegifica e adegua agli standard internazionali e alla normativa nazionale e comunitaria la revisione delle tabelle A, B, C, D, E allegate alla legge regionale n. 22 del 1984.

L'ARTICOLO 5 reca interventi di autorizzazioni di spesa.

Comma 1 - individua, nell'ambito del fondo per lo sviluppo e la competitività, gli interventi ritenuti prioritari, rimandando la definizione degli stessi ad appositi disegni di legge da approvarsi entro trenta giorni.

Comma 2 - conferma l'importo del fondo unico a favore delle autonomie locali in euro 580 milioni, secondo una nuova ripartizione che tiene conto della riforma delle province.

Comma 3 - lo scopo di questo comma è quello di evitare che il contributo alle Università di Cagliari e di Sassari, destinato agli oneri dalle stesse sostenuti per il personale universitario che opera presso le aziende ospedaliere universitarie, incida sul limitato budget del patto di stabilità. Nel contempo, si garantisce l'attività prevista dalla convenzione stipulata ai sensi della legge regionale n. 26 del 1996.

Comma 4 - con tale comma si completa il cofinanziamento regionale relativo agli impegni assunti con il patto dei sindaci e il patto delle isole, interventi volti al risparmio energetico e all'utilizzo di energie rinnovabili.

Comma 5 - tale comma prevede il rimborso spese al componente esterno del comitato dei garanti che si occupa dei ricorsi in materia di valutazione dei dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Comma 6 - tale comma autorizza la spesa di euro 15.000.000 a favore della Carbosulcis per i servizi di pubblico interesse relativi ad attività di messa in sicurezza e custodia della miniera Nuraxi Figus sino a definizione della procedura ex articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli articoli 6 e 7 sono rispettivamente la norma di copertura finanziaria e la norma di entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1. Nelle more dell'entrata in vigore della riforma regionale di recepimento delle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione e gli enti da essa dipendenti o comunque partecipati provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi.

2. La revisione dei residui deve evidenziare:

- 1) per i residui attivi quelli correlati ad entrate certe, di dubbia o difficile esigibilità e inesigibili o insussistenti; il residuo attivo è insussistente quando viene riscontrata la carenza degli elementi costitutivi del relativo accertamento, inesigibile quando è accertata l'impossibilità o la non economicità dell'azione amministrativa di riscossione;
- 2) per i residui passivi, anche perenti, gli impegni formali correlati ad obbligazioni giuridicamente vincolanti e perfezionate; l'impegno si definisce formale quando risponde ai requisiti disposti dall'articolo 38 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) per i residui attivi certi e di dubbia o difficile esazione e per i residui passivi formali rispettivamente, la data di scadenza dell'obbligazione attiva (esigibilità della riscossio-

ne) e passiva (esigibilità del pagamento).

3. A seguito della revisione di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, i centri di responsabilità competenti provvedono a disporre, con propria determina, la minore entrata dei residui attivi dichiarati inesigibili o insussistenti e l'economia di spesa per i residui passivi, anche perenti, dichiarati non formali e a confermare la permanenza dei restanti individuandone la rispettiva scadenza.

4. I residui attivi e passivi motivatamente confermati ai sensi del comma 3 sono contestualmente riallocati, in via sperimentale, in ragione dell'annualità di scadenza secondo gli schemi, le classifiche e i principi di cui al comma 5.

5. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge gli stanziamenti di competenza del bilancio per gli anni 2014-2016 sono riproposti, in via sperimentale, dai rispettivi assessorati di spesa, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata e secondo schemi di bilancio e classifica analoghi a quelli di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'attività di cui ai commi da 1 a 5 costituisce elemento di valutazione per il conseguimento del trattamento di risultato dei dirigenti responsabili. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, di concerto col Presidente della Regione, e dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

7. Le autorizzazioni di spesa riferite a trasferimenti o erogazione di contributi in qualsiasi forma previsti a favore di soggetti pubblici e privati determinati o quantificati con legge sono da intendersi quale misura massima degli stanziamenti iscritti in bilancio (allegato tecnico di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2006).

8. Gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2006, la cui quantificazione è rinviata alla legge

finanziaria, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della medesima legge, sono determinati come segue:

- a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
Fondi regionali (Cap. SC08.0024)
- | | | |
|------|------|-----|
| 2014 | euro | --- |
| 2015 | euro | --- |
| 2016 | euro | --- |
- b) fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003)
Fondi regionali (Cap. SC08.0034)
- | | | |
|------|------|------------|
| 2014 | euro | 30.000.000 |
| 2015 | euro | 30.000.000 |
| 2016 | euro | 30.000.000 |

9. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2014-2016 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

10. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2014-2016, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione sono determinate, per gli anni 2014-2016, nella misura indicata nel correlato capitolo di spesa riportato nell'allegato tecnico di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2006, ferma restando per esse la facoltà di cui al comma 6 del medesimo articolo.

12. Al fine di garantire elementi validi per una corretta e completa valutazione degli interventi di cui ai sottoelencati allegati, a decorrere dall'anno 2015 gli atti di cui all'articolo 19 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), rubricato "Relazione sullo stato e i costi dell'organizzazione regionale", all'articolo 74 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), rubricato "Stato di attuazione della spesa

sanitaria", all'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese), rubricato "Stato di attuazione del fondo unico per le agevolazioni alle imprese", all'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani), rubricato "Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile" e all'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2006 rubricato "Stato di attuazione dei fondi rotazione e assimilati" nonché gli stati di attuazione dei programmi comunitari, dei programmi integrati d'area e del programma relativo al piano di rinascita sono trasmessi dai competenti assessorati al Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per lo stesso anno.

13. A decorrere dall'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), confluisce nel capitolo SC01.0001 dell'UPB S01.01.001.

14. Al comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), dopo le parole "SFIRS Spa", sono aggiunte le seguenti: "e della società in house BIC Sardegna Spa".

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni confluisce nel fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

16. A decorrere dall'anno 2014 i trasferimenti a favore degli enti locali rinvenienti dall'articolo 4, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), confluiscono nel fondo di cui all'articolo 10 legge regionale n. 2 del 2007.

17. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2013, le parole "sono compensati a valere sui" sono sostituite dalle parole: "sono detratti dai".

18. Le risorse rinvenienti dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, dal fondo di competitività e sviluppo, nonché quelle di cui al comma 8, lettera b), possono essere utilizzate per anticipare gli interventi della programmazione operativa 2014-2020 nelle more dell'approvazione della stessa e nel rispetto delle regole di ammissibilità dei regolamenti comunitari del quadro strategico comune.

Art. 2

Agevolazioni IVA nel settore della nautica

1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del sistema economico regionale possono essere istituite delle strutture ricettive appositamente attrezzate per la sosta in acqua delle unità da diporto e per il pernottamento dei turisti all'interno di esse.

2. Si individua per tali finalità la nuova tipologia di struttura ricettiva denominata "marina resort", appositamente organizzata per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato; la medesima tipologia è inserita nell'articolo 5, primo comma, della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nella tabella A e nella tabella F allegata alla medesima legge, da adottarsi con decreto dell'Assessore competente in materia, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 22 del 1984.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le procedure per l'attivazione delle strutture di cui al comma 2 e gli ulteriori aspetti applicativi non espressamente previsti dal presente articolo.

Art. 3

Disposizioni nel settore sociale e del lavoro

1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007 è stimata in

complessivi euro 617.310.000 in ragione di euro 202.770.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è destinato all'attuazione dei seguenti programmi:

- a) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;
- b) programma "Ritornare a casa";
- c) azioni di integrazione socio-sanitaria;
- d) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie.

I comuni, anche nelle forme associative previste dalle leggi di riferimento, e le ASL garantiscono, per le parti di rispettiva competenza, che le somme del Fondo siano erogate puntualmente e prioritariamente. A tal fine procedono alla programmazione in ambito sociale con cadenza triennale comprendendo anche la propria partecipazione dove disposta da norme e/o accordi in materia.

L'assunzione degli impegni da parte della Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali e nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità, è subordinata alla presentazione dei programmi triennali da parte dei comuni. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, definisce le modalità e i criteri per la presentazione dei programmi.

La Regione annualmente verifica la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo e qualora, in sede di controllo, siano accertate economie di spesa queste sono compensate con la successiva erogazione (UPB S05.03.005 e UPB S05.03.007).

2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 e anni successivi, una spesa valutata in euro 400.000 per la prosecuzione del programma di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di giovani dimessi da strut-

ture residenziali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) (UPB S05.03.009).

3. Gli articoli 15 e 16 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna) sono abrogati.

4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2013, è autorizzata, nell'anno 2014, la spesa di euro 5.000.000 (UPB S05.03.007).

5. Le risorse stanziare nell'anno 2014, pari a euro 45.000.000, da integrarsi con le risorse rinvenienti dalla programmazione 2014-2020, nel fondo per l'occupazione ed iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 sono finalizzate ad un programma straordinario per il lavoro, da concertare con il partenariato sociale, prioritariamente destinato alle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento a quelle giovanili e femminili. Tale fondo è inoltre destinato alla salvaguardia delle emergenze occupazionali. Al fine di consentire agli aventi diritto l'accesso agli ammortizzatori sociali anche in deroga, l'Amministrazione regionale può utilizzare le risorse del Fondo per anticipare il trattamento di cassa integrazione e le indennità di mobilità maturate e concesse, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con il competente istituto previdenziale.

Art. 4

Semplificazione e contenimento della spesa

1. Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 50 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), le spese relative a studi e consulenze finanziate con fondi regionali, escluse quelle destinate al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitarie e statali, gravano esclusivamente su capitoli di spesa dedicati e non possono superare complessivamente i limiti di spesa stabiliti in materia da disposizioni statali (UPB S01.04.001).

2. Gli organi collegiali di amministra-

zione di organismi e società regionali, comunque denominati, con decorrenza dalla data di naturale scadenza, laddove la normativa civilistica lo consenta, sono soppressi e sostituiti da un amministratore unico o da personale dipendente dell'Amministrazione regionale senza oneri aggiuntivi. Gli organi collegiali che permangono non possono superare il numero massimo di tre componenti. Conseguentemente sono abrogate le norme di legge in contrasto con la presente disposizione e devono essere adeguati i relativi statuti.

3. Ai fini del coordinamento delle attività di indirizzo, di programmazione, di contenimento e razionalizzazione finanziaria delle risorse relative agli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni è istituito, a favore del datore di lavoro dell'Amministrazione regionale che provvede alla sua regolamentazione, un fondo unico con una dotazione annua valutata in euro 2.500.000 (UPB S01.02.003). Con decreto dell'Assessore competente in bilancio si provvede, sulla base delle attività previste nel cronoprogramma annuale di intervento e delle sue integrazioni, alla ripartizione delle risorse a favore degli Assessorati competenti ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), ad eccezione delle attività formative che sono attribuite all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, i compiti per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 relativi al servizio di prevenzione e protezione, attualmente affidati a consulenze esterne, sono svolti da un responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) e da almeno quattro addetti del servizio prevenzione e protezione (ASPP) individuati tra i dipendenti del ruolo dell'Amministrazione regionale, aventi le capacità e i requisiti professionali previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Al RSPP è riconosciuta la retribuzione di posizione mensile

massima prevista per il coordinamento di unità organizzativa di settore e agli ASPP è riconosciuta la retribuzione di posizione mensile minima prevista per l'alta professionalità. Per tali finalità è autorizzato l'adeguamento della spesa di euro 40.000 annui in conto dell'UPB S01.02.003.

5. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di controllo, gli atti degli enti o agenzie regionali concernenti variazioni di bilancio di iscrizione di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata sono trasmessi agli organi di controllo solo per conoscenza. Per tali tipologie di spesa si applica l'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2013.

6. Ai fini del contenimento della spesa e di uniformare il trattamento economico del comparto anche in adempimento a quanto stabilito dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie), è soppresso.

7. Al fine di garantire l'adeguamento agli standard internazionali e la compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria è deligificata la revisione delle tabelle A, B, C, D ed E allegate alla legge regionale n. 22 del 1984 e la stessa revisione è effettuata con decreto dell'Assessore competente in materia di turismo sentite le parti sociali ed entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione del decreto medesimo.

Art. 5

Autorizzazioni di spesa

1. Le risorse stanziare, nell'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la competitività, pari ad euro 60.000.000, sono prioritariamente destinate alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, ai Programmi integrati d'area (PIA), ad interventi di fiscalità di sviluppo quali l'abbattimento del carico fiscale sulle accise e sugli

oneri impositivi, in particolare per l'imposta comunale sugli immobili e beni strumentali, ad incentivi a favore delle imprese per l'abbattimento dei costi sostenuti per l'esportazione nonché per il trasporto oltre l'Isola delle produzioni sarde. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla presentazione al Consiglio regionale di appositi disegni di legge.

2. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, è determinato, per l'anno 2014, in euro 580.000.000 ed è ripartito per il 91 per cento a favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province (UPB S01.06.001).

3. Al fine di liberare risorse delle università della Sardegna da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), lo stanziamento iscritto in conto del fondo previsto dall'articolo 3 della medesima legge, è utilizzato quale contributo a favore delle università medesime per gli oneri dalle stesse sostenuti per il personale universitario che opera presso le aziende ospedaliere universitarie ed è ripartito per il 65 per cento a favore dell'Università degli studi Cagliari e per il 35 per cento a favore dell'Università degli studi di Sassari. Tale contributo è erogato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale (UPB S02.01.009).

4. Al fine di dare attuazione agli impegni assunti con il Patto dei sindaci e il Patto delle isole dell'Europa è autorizzata, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di euro 50.000 per la realizzazione delle attività e degli eventi diretti ad incentivare sul territorio regionale azioni volte al risparmio energetico e all'utilizzo delle energie rinnovabili (UPB S04.07.007).

5. Al componente esterno del Comitato dei garanti di cui all'articolo 20, comma 12, della legge regionale n. 4 del 2006, competono le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti

presso l'Amministrazione regionale); a tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 1.000 annui (UPB S01.03.003).

6. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 40, della legge regionale, n. 12 del 2013, è autorizzata una spesa valutata in euro 15.000.000 sino alla conclusione della procedura di cui al medesimo comma (UPB S06.03.024).

Art. 6

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2014, 2015 e 2016 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione con effetti finanziari dal 1° gennaio 2014.

TABELLA A

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi
(articolo 1, comma 4, della presente legge)

Fondi regionali (cap. SC08.0024 - UPB S08.01.002)

Voci

(importi in migliaia di euro)

	2014	2015	2016
Totale	0	0	0

TABELLA B

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi
(cap. SC08.0034 - UPB S08.01.003)

Voci

1) Cofinanziamento regionale al QSC 2014-2020

(importi in migliaia di euro)

	2014	2015	2016
	30.000	30.000	30.000
Totale	30.000	30.000	30.000

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 9)

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 9)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
01 - PRESIDENZA					
LR 3/09, art. 8, c. 14 - Centri servizi sociali gestiti da Ente Italiano Servizio Sociale (EISS)	S05.03.001	SC05.0553	0	0	0
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO					
LR 37/98, art. 26 - Parco scientifico e tecnologico	S02.04.004	SC02.1020	9.000	9.000	9.000
LR 24/99, art. 10 - Risorse per la contrattazione per il personale e il personale dirigente dell'Ente Foreste	S04.08.007	SC04.1919	0	0	0
LR 9/96, art. 2 - Norme sulla tesoreria regionale	S08.01.007	SC08.0137	0	0	0
LR 31/98, art. 62 - Contrattazione personale Amm.ne ed Enti regionali	S01.02.003	SC01.0216	0	6.353	6.353
LR 1/06, art. 12 - LR 7/07 - Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e tecnologica	S02.04.004	SC02.1022 SC02.1017 SC02.1018 SC02.1026 SC02.1027 SC02.1031 SC02.1036	12.000	13.000	13.000
	S02.04.005	SC02.1030	0	0	0
	S02.04.019	SC02.1438	0	0	0

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 9)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA					
LR 45/89, art. 41 e s.m.i. - Strumenti per la redazione dei piani urbanistici comunali	S04.10.006	SC04.2774	0	0	0
LR 45/89, art. 10 e 11 e LR 6/04, art. 18 - Predisposizione piani territoriali	S04.09.005	SC04.2467	0	0	0
LR 3/09, art. 3, c. 8 e art. 7, c. 1, LR 1/11 - Programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari	S01.06.001	SC01.1087	0	0	0
LR 1/11 - art. 1, c. 12 - Fondo unico investimenti comunali	S01.06.002	SC01.1117	0	0	0
05 - AMBIENTE					
LR 22/05 - Protezione dell'ambiente da pericoli derivanti dall'amianto	S04.06.003	SC04.1316 SC04.1317 SC04.1318	0	0	0
	S04.06.002	SC04.1296	0	0	0
LR 6/12 - art. 5, c. 6 - Aumento e valorizzazione patrimonio boschivo	S02.03.006	SC02.0890	0	0	0
LR 16/11 - Istituzione Scuola Forestale	S04.08.011	SC04.2010	0	0	0
06 - AGRICOLTURA					
LR 3/06 - Disposizioni in materia di pesca	S06.05.002	SC06.1370 SC06.1372	0	0	0
	S06.05.003	SC06.1406 SC06.1407	0	0	0

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 9)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
08 - LAVORI PUBBLICI					
LR 32/91, art. 8 - Abolizione delle barriere architettoniche	S04.10.005	SC04.2745 SC04.2748	0	0	0
LR 7/05, art. 5, c. 18 - Monitoraggio edilizia residenziale	S04.10.003	SC04.2671	50	50	50
LR 5/07 - Espletamento di concorsi di idee o progettazione	S07.10.001	SC07.1178	0	0	0
09 - INDUSTRIA					
LR 33/98 - Riconversione aree minerarie	S06.03.022	SC06.0656	0	0	0
	S04.06.005	SC04.1361 SC04.1373	0	0	0
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE					
LR 31/94 - Modifiche alla LR 16/83 - Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione lavoro e loro consorzi	S06.03.028	SC06.0762	0	0	0
LR 36/98 - Politiche attive sul costo del lavoro	S06.06.002	SC06.1540 SC06.1541 SC06.1543	0	0	0

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 9)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE					
LR 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate	S02.01.001	SC02.0001 SC02.0002 SC02.0003 SC02.0005 SC02.0008 SC02.0014	1.500	1.500	1.500
	S02.01.002	SC02.0032	0	0	0
	S02.01.003	SC02.0044 SC02.0045 SC02.0046	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	S02.01.004	SC02.0070	0	0	0
	S02.01.005	SC02.0084	0	0	0
	S02.01.013	SC02.0336 SC02.0342	0	0	0
LR 26/96 - Interventi regionali per l'Università	S02.01.009	SC02.0171	22.000	20.000	20.000
LR 7/05, art. 12, c. 1, lett. a) - Fondo Unico per l'Università diffusa nel territorio	S02.01.009	SC02.0170 SC02.0192	5.000	5.000	5.000
LR 8/10, art. 5 - Premio letterario Salvatore Cambosu	S03.02.005	SC03.0357	0	0	0
LR 9/10 - Fondazione Andrea Parodi	S03.01.003	SC03.0023/p	0	0	0
LR 14/12, art. 1 - Teatro Lirico Cagliari	S05.04.003	SC05.0909	7.200	7.200	7.200

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 9)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
12 - IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE					
LR 3/03, art. 15, c. 15 - Programma speciale in materia di minori	S02.04.010	SC02.1106/p	0	0	0
LR 6/04, art. 14, c. 3 - Acquisto scorte di sangue	S05.01.008	SC05.0156	2.300	2.300	2.300
LR 22/05 - Protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto	S05.01.005	SC05.0116	400	400	400
	S02.04.010	SC02.1121	30	30	30
LR 3/09, art. 8, c. 12 - Trasporto salma	S05.01.007	SC05.0131	20	20	20
13 - TRASPORTI					
LR 21/05, art. 26 - Contributi compensativi di minori entrate per applicazione di tariffe agevolate	S07.06.001	SC07.0608 SC07.0615	1.500	1.500	1.500
LR 21/05, art. 2 - Conferimento funzioni di trasporto che non richiedono esercizio a livello regionale alle autonomie locali	S07.06.001	SC07.0605	0	0	0
LR 21/05, art. 29 - Conferenza regionale sui trasporti	S07.06.001	SC07.0604	0	0	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
01 - PRESIDENZA					
LR 6/92 - Assistenza alle piccole e medie imprese	S01.05.002	SC01.0961	0	0	0 (-258)
LR 3/09, art. 9, c. 5, e LR 12/11 art. 4, c. 24 - Specializzazioni e dottorati di ricerca in materia forense	S02.01.013	SC02.0345 SC02.0346	0 (-430)	0 (-430)	0
LR 12/11, art. 16, c. 1 - Monitoraggio acque - Contributo ARPAS	S04.02.001	SC04.0142	100 (-100)	100 (-100)	100 (+100)
LR 12/11, art. 16, c. 4 - Redazione Piani di gestione degli impianti prioritari di tutela risorse idriche	S04.02.001	SC04.0144	0	0 (-2.500)	0
LR 12/11, art. 16, c. 5 - Realizzazione opere Piani di gestione impianti prioritari di tutela risorse idriche	S04.02.002	SC04.0179	400 (-400)	400 (-400)	400 (+400)
LR 12/11, art. 16, c. 6 - Gestione PAI	S04.03.004	SC04.0392	1.500	1.500	1.500 (+1.500)
02 - AFFARI GENERALI					
LR 38/82, art. 35 - Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali	S01.03.007	SC01.0576 SC01.0580 SC01.0581 SC01.0582	280 (+22)	280 (+22)	280 (+244)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
Segue - 02 - AFFARI GENERALI					
LR 4/06, art. 20, c. 7 e 18 - Versamento a favore FITQ	S01.02.002	SC01.0181	17.231 (+4.000)	13.231	13.231 (+13.231)
03 - PROGRAMMAZIONE					
LR 6/01, art. 6, c. 15 - Sofferenze finanziarie EE.LL. e IACP	S08.01.005	SC08.0081 SC08.0080	3.280	3.280	3.275 (-6.725)
	S08.01.006	SC08.0113 SC08.0114			
LR 18/13, art. 3, c. 10 - Assolvimento debito commerciale	S08.01.007	SC08.0140	0 (-2.000)	0 (-2.000)	0 (+52)
04 - ENTI LOCALI					
LR 28/72 - Partecipazione delle Associazioni di Amministratori locali alla programmazione	S01.06.001	SC01.1077	0 (-100)	0 (-100)	0
LR 37/98 - e LR 6/04, art. 5, c. 15 - Trasferimento agli Enti Locali per copertura mutui	S01.06.001	SC01.1071	16.337	16.337	16.337 (+15.396)
LR 1/05 e LR 25/12, art. 17 - Consiglio Autonomie locali	S01.06.001	SC01.1075	500 (-16)	500 (-16)	500 (-16)
LR 3/09, art. 5, c. 3 - Pianificazione strategica comunale	S01.06.001	SC01.1086	0 (-1.000)	0 (-2.350)	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
Segue - 04 - ENTI LOCALI					
LR 3/09, art. 5, c. 5 - Linee guida a supporto del Piano Paesaggistico regionale	S04.09.003	SC04.2442	0 (-3.500)	0 (-3.500)	0
LR 17/11, art. 4, c. 5 - Recupero e valorizzazione insediamenti storici rurali - Bando Saltus	S04.10.001	SC04.2631	1.000 (-1.000)	1.000 (-1.000)	1.000 (+1.000)
LR 6/12, art. 4, c. 5 - Recupero centri storici	S04.10.001	SC04.2614	0 (-5.000)	5.000	5.000 (-10.000)
LR 12/13, art. 5, c. 15 - Sistema Informatico Territoriale e Acquisizione dati geoterritoriali	S04.09.006	SC04.2491	500 (-1.000)	500 (-1.000)	500 (+500)
05 - AMBIENTE					
LR 14/00, art. 13, c. 1 - Valutazione Ambientale	S04.07.003	SC04.1501 SC04.1502	0	0	0
	S04.08.001	SC04.1722	0 (-150)	0 (-150)	0
LR 1/11, art. 15, c. 1 - Premialità/penalità - sviluppo raccolta differenziata	S05.01.002	SC04.1138	0 (-3.000)	0	0
LR 4/06, art. 22, c. 8 - Rilascio Autorizzazioni integrate ambientali (AIA)	S04.07.003	SC04.1500	0	0	0 (-200)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
Segue - 05 - AMBIENTE					
LR 2/07, art. 15, c. 3 e LR 12/11, art. 15, c. 9 - Bonifica e ripristino aree minerarie dismesse	S04.06.006	SC04.1393	2.000 (-2.000)	2.000 (-2.000)	2.000 (+2.000)
LR 12/11, art. 15, c. 13 - Difesa dei boschi dagli incendi	S04.08.012	SC04.2214	200 (-650)	850	850 (+850)
LR 12/11, art. 15, c. 7 - Recupero e conservazione fauna selvatica terrestre e fauna marina	S04.08.016	SC04.2292	150 (-150)	150 (-150)	0 (-400)
LR 6/12, art. 5, c. 5 - Aumento e valorizzazione patrimonio boschivo - cantieri verdi	S02.03.006	SC02.0890	0 (-19.000)	0	0
LR 12/13, art. 5, c. 20 - Investimenti Agenzia Conservatoria delle coste - investimenti	S04.04.002	SC04.1030	400 (-300)	400 (-300)	400 (-400)
06 - AGRICOLTURA					
LR 1/10, art. 5 - Promozione qualità prodotti sardi	S01.06.002	SC01.1114	0	0	0 (-1.000)
LR 15/10, art. 9 - Sostegno al reparto ovicaprino - contributo annuo LAORE	S06.04.001	SC06.0823	0	0	0 (-300)
07 - TURISMO					
LR 51/93, art. 7 - Provvidenze a favore dell'artigianato	S06.03.001	SC06.0414	0 (-1.000)	0 (-1.000)	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
Segue - 07 - TURISMO					
LR 6/12, art. 4, c. 43 - Contributi ai consorzi fidi per integrazione fondi rischi agevolaz. credito PMI	S06.03.001	SC06.0390	1.500 (-2.500)	0	0
	S06.03.008	SC06.0481	1.500 (-2.500)	0	0
08 - LAVORI PUBBLICI					
LR 19/64, art. 4 - Prestazioni garanzia sui mutui per costruzione e completamento edifici di culto	S07.10.006	SC07.1285	55	55	55 (-29)
LR 27/72 - Assunzione oneri di enti vari per esecuzione opere pubbliche	S07.10.006	SC07.1284	60	60	60 (-260)
LR 1/06, art. 5, c. 12 - Progettazione opere di viabilità statale	S07.01.001	SC07.0001	0 (-1.500)	0 (-1500)	0
LR 3/08, art. 8, c. 22 - F. do regionale per l'edilizia abitativa	S05.03.010	SC05.0836	0 (-35.000)	0 (-35.000)	0
LR 3/08, art. 9, c. 2 e art. 4, c. 17, LR 1/09 - Contributo straordinario all'ENAS	S07.07.002	SC07.0789	15.000	15.000	15.000 (+15.000)
LR 3/08, art. 5, c. 22 - Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico	S04.03.004	SC04.0384	8.000 (-2.000)	10.000 (-5.000)	8.000 (+8.000)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
Segue - 08 - LAVORI PUBBLICI					
LR 3/09, art. 7, c. 2 - Programma straordinario edilizia abitativa a canone moderato	S05.03.010	SC05.0838	0 (-7.000)	0 (-10.000)	0
LR 6/12, art. 4, c. 9 - OO. PP. e infrastrutture di interesse degli EE.LL. non garantiti dalle risorse recate dal fondo unico di cui alla LR 2/07	S07.01.005	SC07.1265	0 (-3.000)	0 (-5.000)	0 (-16.000)
LR 12/13, art. 5, c. 33 - Opere di sbarramento minori di competenza regionale	S07.07.004	SC07.0851	0 (-1.000)	0	0
LR 12/13, art. 5, c. 34 - Continuità lavori Diga Cumbidanovu Alto Cedrino	S07.07.004	SC07.0815	0 (-1.000)	5.000 (+5.000)	0
LR 12/13, art. 5, c. 37 - Ampliamento e costruzione cimiteri	S04.10.005	SC04.2752	200 (-1.800)	200 (-1.800)	0
09 - INDUSTRIA					
LR 3/09, art. 2, c. 17 - Prevenzione fenomeno usura	S05.03.005	SC05.0631	0 (-50)	0 (-50)	0
LR 6/12, art. 4, c. 43 - Fondo di garanzia per PMI	S06.03.019	SC06.0593	3.000 (-2.000)	0	0
LR 6/12, art. 4, c. 20 - Energia da fonti rinnovabili	S04.01.003	SC04.0034	0 (-1.500)	0	0
LR 16/12, art. 4, c. 1 - GALSI	S04.01.003	SC04.5001	0 (-56.000)	0 (-56.000)	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
10 - LAVORO					
LR 14/68 - Sezioni Provinciali Unione Italiana ciechi	S05.03.007	SC05.0672	0 (-260)	0 (-260)	0 (-26)
LR 13/91 e LR 6/04 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale	S05.03.005	SC05.0612	0 (-530)	0 (-530)	0 (-430)
LR 8/97, art. 32, c. 4 e 13 - LR 3/08, art. 8, c. 42 - LR 6/12, art. 4, c. 33 - Enti operanti nel settore della sicurezza sociale di cui alla LR 18/89.	S05.03.005	SC05.0606 SC05.5013	0 (-670)	0 (-485) (-185)	0 (-670)
LR 6/12, art. 4, c. 42 - Formazione professionale non vedenti e portatori di handicap	S02.02.003	SC02.0565	0 (-300)	0	0
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE					
LR 1/90 - Finanziamento attività Enti con finalità didattiche e culturali (Istituto musicale VERDI Alghero)	S02.01.008	SC02.0149	0 (-54)	0 (-54)	0 (-36)
LR 26/97 - Promozione e valorizzazione della lingua e cultura sarda	S03.02.001	SC03.0207	0	0	0 (-1.756)
LR 2/07, art. 27, c. 2, lett. 1) - Scuole Superiori per traduttori e interpreti	S02.01.009	SC02.0174	0 (-70)	0 (-70)	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
<i>Segue - 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE</i>					
LR 2/07, art. 27, c. 2, lett. o) - Associazioni esperte in scambi internazionali accreditate presso istituzioni europee	S02.01.013	SC02.0337	0 (-80)	0 (-80)	0 (-100)
LR 2/07, art. 27, c. 2, lett. r) - Abbattimento costi fitto casa per studenti	S02.01.009	SC02.0169 SC02.0180	0 (-4.000)	0 (-4.000)	0
LR 2/07, art. 27, c. 2, lett. u) - Carta Giovani Sardegna	S02.01.013	SC02.0334 SC02.0343 SC02.0344	0 (-50)	0 (-50)	0
LR 2/07, art. 28, c. 1, lett. g) - Istituto Euromediterraneo ISR di Tempio Ampurais	S03.02.004	SC03.0341	0 (-240)	0 (-210)	0 (-300)
LR 02/07, art. 28, c. 1, lett. d) - Contributi alle emittenti radiofoniche private locali per la trasmissione notiziari in lingua sarda	S03.02.003	SC03.0282	0 (-40)	0 (-30)	0
LR 3/08, art. 4, c. 1, lett. b) - Assegni di merito a favore di studenti universitari	S02.01.009	SC02.0183	0 (-4.500)	0 (-4.500)	0
LR 3/08, art. 4, c. 1, lett. e) - Visiting Professors e attrazione di professori di fama internazionale	S02.01.009	SC02.0179	0 (-1.000)	0 (-1.000)	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
<i>Segue - 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE</i>					
LR 3/08, art. 4, c. 24, lett. a) - Contributo commissione organizzatrice organizzazione giochi studenteschi	S05.04.001	SC05.0852	0 (-80)	0 (-80)	0
LR 3/08, art. 4, c. 1, lett. f) - Rientro nell'isola di docenti e ricercatori sardi	S02.01.009	SC02.0181	0 (-1.000)	0 (-1.000)	0
LR 3/08, art. 4, c. 1, lett. m) - Interventi urgenti di edilizia scolastica	S02.01.005	SC02.0085	1.000 (-3.800)	1.000 (-3.800)	1.000 (+1000)
LR 3/09, art. 9, c. 1, lett. d) - Forgea International	S02.01.009	SC02.0186	200 (-50)	200 -50	200 (-20)
LR 3/09, art. 9, c. 1, lett. e) - AILUN	S02.01.009	SC02.0172	700 (-100)	700 (-100)	700 (-280)
LR 3/09, art. 9, c. 1, lett. a) - Sportello linguistico regionale e art. 49, c.40 LR 6/12 - Sportello linguistico comunale	S03.02.001	SC03.0231 SC03.0195	250 (-150)	250 (-150)	250 (+190)
LR 3/09, art. 9, c. 10, lett. c) - Sostegno alla Concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo	S03.02.003	SC03.0275	0 (-100)	0 (-100)	0
LR 3/09, art. 9, c. 10, lett. o) - Contributi agli EE.LL. che gestiscono siti UNESCO	S03.01.003	SC03.0027	0 (-390)	0 (-390)	0 (-400)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
<i>Segue - 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE</i>					
LR 7/10 - Fondazione Giorgio Asproni	S03.01.003	SC03.0023/P	0 (-30)	0 (-30)	0 (-80)
LR 1/11, art.1, c. 20 - Istituto Camillo Bellieni Sassari	S03.02.005	SC03.0350	0 (-70)	0 (-70)	0 (-100)
LR 1/11, art. 5, c. 4 - Carta di Zuri	S03.01.003	SC03.5015	0	0	0 (-100)
LR 1/11, art. 5, c. 7 - Istituti Gramsci Ghilarza, Ales, Cagliari	S03.02.002	SC03.0252	0 (-100)	0 (-100)	0
LR 1/11, art. 5, c. 18 - Diario Diahio' Questura di Nuoro	S03.02.003	SC03.0274	0	0	0 (-80)
LR 12/11, art. 4, c. 31 - Fondazione Maria Carta	S03.02.001	SC03.0211	0 (-40)	0 (-40)	0 (-50)
LR 12/11, art. 7, c. 1 - Fondazione Stazione dell'Arte - Ulassai	S03.01.003	SC03.5005	0	0	0 (-80)
LR 12/13, art. 5, c. 48 - Interventi di edilizia universitaria	S02.01.010	SC02.0202	0 (-3.500)	0	0
LR 12/13, art. 5, c. 49 - Attività di formazione svolta dal Pontificio seminario regionale sardo	S02.01.009	SC02.0193	0 (-150)	0 (-150)	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
Segue - 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE					
LR 12/13, art. 5, c. 50 - Promozione, lettura e compiti soprintendenza	S03.01.006	SC03.0120 SC03.0123	9.600 (-4.000)	10.260 (-3.340)	10.260
LR 12/13, art. 5, c. 50 - Gestione patrimonio culturale della Sardegna	S03.01.003	SC03.0015	16.800 (-2.000)	16.800 (-2.000)	16.800
LR 18/13, art. 1, c. 11 - Fondazione teatro Grazia Deledda di Paulilatino	S05.04.003	SC05.0922	0 (-300)	0	0
12 - SANITÀ					
LR 7/02 - Associazioni in favore dei nefropatici emodializzati e trapiantati	S05.03.007	SC05.0671	0	0	0 (-31)
LR 2/07, art. 32, c. 8, lett. c) e LR 3/08, art. 8 - Ammodernamento tecnologico patrimonio sanitario pubblico	S05.01.003	SC05.0056	0	0	0 (-10.000)
LR 2/07, art. 32, c. 5 - Malattie metaboliche	S02.04.010	SC02.1114	0 (-200)	0 (-200)	0 (-200)
LR 2/07, art. 32, c. 8 - Contributo al coordinamento regionale della Lega Italiana contro i tumori	S02.04.010	SC02.1116	0 (-90)	0 (-90)	0 (-100)
LR 2/07, art. 32, c. 20 - Potenziamento medicina extraospedaliera specialistica	S05.01.001	SC05.0015	1.500 (-1000)	1.500 (-1000)	1.500 (+1500)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
Segue - 12 - SANITÀ					
LR 3/08, art. 8, c. 4 - Progetti finalizzati alla lotta contro le patologie croniche	S05.01.005	SC05.0117	300 (-200)	300 (-200)	300 (+200)
LR 3/08, art. 8, c. 6 - Piano di Comunicazione istituzionale del Servizio Sanitario Regionale	S05.01.001	SC05.0018 SC05.0024	300 (-400)	300 (-300)	300 (+300)
LR 1/09, art. 3, c. 20 - Federazioni di associazioni sarde operanti a favore delle persone con disabilità	S05.03.005	SC05.0630	0 (-100)	0 (-100)	0
LR 1/11, art. 5, c. 3 - Strutture socio - assistenziali	S05.03.006	SC05.0638 SC05.0648	250 (-5.000)	250 (-5500)	250 (+250)
LR 1/11, art. 5, c. 5 - Villa Chiara Olbia	S05.03.007	SC05.0695	0	0	0 (-100)
LR 1/11, art. 5, c. 14 - Istituto penale per minorenni Quartucciu	S05.03.009	SC05.0754	40 (-30)	60 (-10)	60 (+60)
LR 1/11, art. 5, c. 16 - Sistemi Informativi Sanitari	S05.01.001 S05.01.002	SC05.0093 SC05.0040	5.050 (-650)	5.050 (-650)	5.050 (+2.550)
LR 6/12, art. 4, c. 35 - Riadattamento strutture e acquisto strumenti per attività di rilevanza sociale ed educativa	S05.03.006	SC05.0656	945 (+945)	0	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 10)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2014	2015	2016
13 - TRASPORTI					
LR 10/10, art. 3 - Misure per lo sviluppo del trasporto aereo - destagionalizzazione	S07.06.001	SC07.0629	9.000	9.000	9.000 (+9.000)
LR 1/11, art. 8, c. 4 - Sicurezza delle navi in porto	S07.04.001	SC07.0343	60	60	60 (-90)